

convenuta;

Oggetto: impugnativa di deliberazioni assembleari di società di capitali.

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 30 giugno 2020.

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. Vincenzo Eugenio in proprio e nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Capital s.p.a. e di presidente e legale rappresentante della s.p.a. (quest'ultima proprietaria di un numero di azioni pari all'80% del capitale sociale della Capital s.p.a.), il Sig. Fabio nella qualità di componente del consiglio di amministrazione della Capital s.p.a., il dott. Carlo nella qualità di componente del consiglio di amministrazione della Capital s.p.a., il sig. Guido Felice nella qualità di socio titolare del 20 % del capitale sociale della Capital s.p.a. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la società Capital s.p.a. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «previa esitazione dell'istanza cautelare come da separato ricorso che contestualmente si deposita ex art. 2378 comma 3 c.c., - annullare e/o dichiarare nulla la deliberazione dell'assemblea della Capital del 11/12/2017 in tutte e tre le deliberazioni assunte, ovvero secondo quanto ritenuto di giustizia, per quanto in narrativa esposto; - condannare la convenuta al risarcimento dei danni secondo quanto indicato in narrativa».

A fondamento della svolta domanda gli attori rappresentavano che, con la deliberazione dell'11 novembre 2017 qui impugnata, la assemblea della Capital s.p.a.: 1) non approvava il bilancio relativo all'esercizio 2016; 2) autorizzava la proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori Sig.ri Vincenzo Eugenio Antonio Fabio e Carlo 3) prendeva atto della revoca automatica ex art. 2393 co. 5 c.c. degli amministratori in carica; 4) nominava in loro sostituzione quali componenti del consiglio di amministrazione i dott.ri Alfonso Di Carlo, Antonio Assenso e Marco Colantonio.



Ciò posto, secondo le prospettazioni degli attori, le deliberazioni assunte sarebbero invalide per: 1) il mancato deposito della deliberazione nel registro delle imprese; 2) la mancata comunicazione della deliberazione ai soci assenti (come previsto dall'art. 11 ultima parte dello statuto); 3) l'irregolare convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore giudiziario (potere di convocazione spettante esclusivamente all'organo amministrativo, ex art. 11 dello statuto e, comunque, esercitato in difetto di autorizzazione del magistrato penale); 4) la violazione dei *quorum* costitutivi dovendo essere le assemblee (ai sensi dell'art. 11 dello statuto) necessariamente totalitarie.

Infine, gli attori evidenziavano di avere diritto al risarcimento dei danni in quanto gli amministratori della Capital s.p.a. sarebbero stati revocati dalla carica in assenza di giusta causa.

Si costituiva la Capital s.p.a. la quale concludeva per il rigetto della domanda.

Con separato ricorso, i Sig.ri Vincenzo Eugenio Fabio e Carlo nelle già richiamate qualità, la s.p.a. ed il Sig. Guido Felice chiedevano al Tribunale di sospendere l'efficacia della deliberazione impugnata.

Il Tribunale rigettava la domanda cautelare con ordinanza resa in data 13 aprile 2018, che veniva integralmente confermata in sede di reclamo (provvedimento del 20 novembre 2018, n. 29208/2018 r.g.).

Con distinto atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Antonio - quale componente del Consiglio di amministrazione della Capital s.p.a. - conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Capital s.p.a., in persona dell'amministratore giudiziario, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1. dichiarare nulla e/o annullare, ex art. 2479 ter c.c., la delibera adottata dall'assemblea dei soci della Capital SpA in data 11.12.2017, per le causali espresse in narrativa, previa sospensione immediata della medesima (che ai sensi dell'art. 2378 c.c. verra' reiterata con separata istanza), con annotazione della sentenza presso il Registro delle Imprese. 2. Condannare la Capital SpA al risarcimento del danno ex art. 2383 c.c., che sarà determinato in corso di causa, anche in via equitativa. 3. Con riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione e richiesta, anche in sede istruttoria, da articolarsi nei modi e termini di legge, anche in relazione alle difese avversarie. 4. In ogni caso con vittoria di spese e compensi».



A fondamento della domanda, il Sig. Antonio rilevava: l'invalidità della convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore giudiziario in quanto a ciò non legittimato; l'illegittimità della revoca degli amministratori per assenza di giusta causa con conseguente diritto dell'istante al risarcimento del danno.

Iscritta la causa al n. 20431/2018 r.g., si costituiva la Capital s.p.a. la quale concludeva per il rigetto della domanda.

All'udienza del 24 giugno 2019, il Tribunale disponeva la riunione dei due procedimenti.

Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione versata in atti, successivamente, all'udienza del 30 giugno 2020, trattata con modalità cartolari, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis* c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

1. Delimitazione del *thema decidendum*.

Il dott. Vincenzo Eugenio in proprio e nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Capital s.p.a. e di presidente e legale rappresentante della s.p.a. (quest'ultima proprietaria di un numero di azioni pari all'80% del capitale sociale della Capital s.p.a.), i Sig.ri Fabio e Carlo nella qualità di componenti del consiglio di amministrazione della Capital s.p.a., il sig. Guido Felice nella qualità di socio titolare del 20% del capitale sociale della Capital s.p.a., hanno instaurato il giudizio iscritto al n. 18529/2018 r.g. al fine di sentire dichiarare la nullità o comunque annullare le deliberazioni assunte dalla assemblea della Capital s.p.a. in data 11 dicembre 2017.

Con separato giudizio, iscritto al n. 20431/2018 r.g., la medesima domanda è stata proposta dal Sig. Antonio componente del consiglio di amministrazione della Capital s.p.a.

Va premesso che, nel corso di detta riunione assembleare alla quale partecipavano la dott.ssa Marina Di Ciommo - nella qualità di amministratore giudiziario della Capital s.p.a. e custode giudiziario delle azioni in titolarità della s.p.a. (pari all'80%



del capitale sociale della prima) giusta provvedimento della Procura della Repubblica di Roma del 1 dicembre 2016 - ed il sindaco dott. Maurizio Baiocco, l'assemblea della Capital s.p.a.: 1) non approvava il bilancio relativo all'esercizio 2017; 2) autorizzava la proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori Sig.ri Vincenzo Eugenio Antonio Fabio e Carlo 3) prendeva atto della revoca automatica ex art. 2393 co. 5 c.c. degli amministratori in carica; 4) nominava in loro sostituzione quali componenti del consiglio di amministrazione i dott.ri Alfonso Di Carlo, Antonio Assenso e Marco Colantonio.

Parte attrice, nelle note predisposte per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e poi nella comparsa di costituzione e risposta, ha evidenziato che, con citazione del 29 ottobre 2019, è stata impugnata la deliberazione con la quale, in data 25 giugno 2019, la

Capital s.p.a. approvava il bilancio relativo all'esercizio 2016 (giudizio iscritto al n. 69480/2019 r.g.) che era stato, invece, non approvato con la deliberazione qui impugnata. Secondo la difesa degli attori, ruotando ambedue i giudizi attorno ad *unicum* decisionale costituito dal bilancio societario al 31 dicembre 2016 ed ai criteri di veridicità e correttezza con cui lo stesso avrebbe dovuto essere redatto, sussiste una ipotesi di sospensione ex art. 295 c.p.c. dell'odierno procedimento in funzione del giudizio 69480/2019 r.g., per ragioni di pregiudizialità dello stesso, posto che laddove la domanda ivi proposta troverà accoglimento con caducazione del bilancio al 31 dicembre 2016 approvato dalla società, *hic et nunc* troverà fondatezza di merito l'odierna pretesa volta a sanzionare l'illegittimità della mancata approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 in precedenza predisposto da consiglio di amministrazione contestualmente revocato per tale ragione. In via subordinata, gli attori chiedono la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, al fine di consentire la riunione dei due giudizi attesa la connessione oggettiva esistente tra di essi, in guisa tale che l'odierno giudizio va ricondotto ad uno stato processuale che consenta riunione fra gli stessi.

Il rilievo non è fondato.

Infatti, nessuna pregiudizialità logico-giuridica sussiste tra i due giudizi: infatti, anche ove fosse accolta la domanda di dichiarazione di nullità del bilancio relativo all'esercizio 2016 approvato in data 25 giugno 2019, tale circostanza non avrebbe alcun



rilievo in ordine alla delibera «negativa» assunta in data 11 dicembre 2017 e oggetto della presente impugnazione: infatti, dall'accertamento della falsità del bilancio successivamente predisposto non si ricaverebbe in alcun modo la prova dell'illegittimità della deliberazione negativa assunta precedentemente. Sul punto, giova anche osservare che la deliberazione dell'11 dicembre 2017 è stata impugnata per vizi procedimentali e che, comunque, gli attori non hanno chiesto (né avrebbero potuto, secondo l'orientamento costantemente seguito da questa Sezione specializzata) la "conversione" della deliberazione da negativa in positiva (e, dunque, l'accertamento della deliberazione positiva di approvazione del bilancio) ovvero l'accertamento della conformità del bilancio da essi predisposto alle regole previste per la redazione di tale documento contabile.

2. La qualificazione giuridica dei vizi dedotti della deliberazione dell'11 dicembre 2017.

Gli attori, a fondamento della impugnazione della deliberazione, deducono essenzialmente: 1) il mancato deposito della deliberazione nel registro delle imprese; 2) la mancata comunicazione della deliberazione ai soci assenti (come previsto dall'art. 11 ultima parte dello statuto); 3) l'irregolare convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore giudiziario (potere di convocazione spettante esclusivamente all'organo amministrativo, ex art. 11 dello statuto e, comunque, esercitato in difetto di autorizzazione del magistrato penale); 4) la violazione dei quorum costitutivi dovendo essere le assemblee (ai sensi dell'art. 11 dello statuto) necessariamente totalitarie.

Giova premettere che - con riferimento alle società per azioni - la disciplina sulle impugnazioni delle delibere assembleari è dettata dagli artt. 2377 e seguenti c.c. In particolare, le citate disposizioni distinguono le ipotesi di annullabilità da quelle di nullità della deliberazione assembleare, circoscrivendo queste ultime a pochi e ben specifici casi. Alla suddetta differenziazione consegue una diversificata disciplina in ordine ai soggetti legittimati all'impugnativa ed in ordine ai termini entro cui l'impugnativa stessa è consentita.

Ed invero, l'art. 2377 c.c. disciplina l'annullabilità delle deliberazioni dell'assemblea, stabilendo che le deliberazioni prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Per contro, le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono



essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale. L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre. In tali casi, l'impugnazione va proposta nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo.

Il successivo art. 2379 c.c., invece, disciplina l'ipotesi della nullità delle deliberazioni dell'assemblea, stabilendo che tale vizio ricorre nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto. In tali casi, la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito.

Ciò posto, va in primo luogo evidenziato che tutti i vizi denunziati rappresentano altrettanti vizi di annullabilità della deliberazione e non già di nullità. Infatti, anche a volere prescindere dalla circostanza che il mancato deposito della deliberazione nel registro delle imprese e, eventualmente, la mancata comunicazione della deliberazione ai soci assenti (ove prevista dallo statuto) non costituiscono, neppure in astratto, un vizio della deliberazione incidendo essi, eventualmente, sulla decorrenza del termine per impugnare, l'irregolare convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore giudiziario privo dell'autorizzazione da parte del magistrato penale e la violazione dei *quorum* costitutivi previsti statutariamente non integrano le fattispecie di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto.

Una simile considerazione, porta a ritenere non legittimati tutti i soggetti attori.

3. Il difetto di legittimazione attiva dei Sig.ri Vincenzo Eugenio Fabio Carlo e Antonio



quali componenti (il primo quale presidente) del consiglio di amministrazione della Capital s.p.a.

Iniziando l'analisi dalla posizione dei Sig.ri Vincenzo Eugenio Fabio Carlo ed Antonio quali componenti (il primo quale presidente) del consiglio di amministrazione della Capital s.p.a. giova osservare, come osservato da questo tribunale anche recentemente, che essi non sono legittimati in quanto la deliberazione dell'11 dicembre 2017 non è stata impugnata, con il medesimo atto, contestualmente dall'intero consiglio di amministrazione. E, infatti, mentre i dei Sig.ri Vincenzo Eugenio Fabio e Carlo hanno impugnato la delibera instaurando il giudizio iscritto al n. 18529/2018 r.g., il Sig. Antonio ha proposto il diverso giudizio iscritto al n. 20431/2018 r.g.

Come è noto e come già evidenziato, le deliberazioni prese non in conformità dello statuto o della legge sono impugnabili dagli amministratori: secondo l'orientamento maggioritario, l'attribuzione di tale facoltà avviene non in favore dei singoli componenti, ma dell'organo amministrativo nel suo complesso. Si tratta, infatti, di un potere collegiale e non individuale dei singoli componenti dell'organo. Inoltre, proprio perché attribuito all'organo nel suo complesso, l'esercizio del potere di impugnazione richiede, a monte, una decisione del consiglio medesimo che poi attribuirà il mandato defensionale ad un professionista scelto nell'ambito della medesima decisione.

Sotto altro profilo, si osserva che tale principio non subisce deroghe neppure nel caso in cui la deliberazione abbia avuto ad oggetto l'autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di (tutti) i componenti del consiglio di amministrazione e la presa d'atto della conseguente decadenza di essi ai sensi dell'art. 2393 c.c.

Ora, se è certamente vero che, in caso di revoca senza giusta causa - fattispecie di dubbia assimilabilità alla decadenza per effetto della autorizzazione alla proposizione dell'azione di responsabilità - all'amministratore revocato non è data altra tutela che quella risarcitoria, non può negarsi, tuttavia, che l'amministratore revocato mantenga la propria legittimazione ad impugnare la deliberazione in questione qualora intenda lamentare che la stessa non è stata correttamente assunta. Invero, la legittimazione degli amministratori ad impugnare le deliberazioni assembleari si fonda non già su un proprio interesse, ma sull'esigenza di tutela dell'interesse generale alla



legalità societaria, che implica l'esistenza di un diritto-dovere ad impugnare anche nel caso in cui la decisione invalida sia stata approvata dai soci all'unanimità.

Ebbene, se tale considerazione è esatta, appare del tutto evidente che, nell'ipotesi di delibera di revoca invalida, l'amministratore revocato potrà impugnare la deliberazione proprio a tutela della legalità societaria: in altre parole, se è vero che l'assemblea può revocare l'amministratore in qualsiasi momento, è anche vero che la relativa deliberazione deve essere presa secondo le procedure di formazione di tutte le deliberazioni assembleari e che l'interesse ad una corretta formazione delle decisioni degli organi societari costituisce un interesse diretto (non solo per lo stesso amministratore revocato, ma anche) per la società stessa. D'altro canto, nel senso della persistente legittimazione dell'amministratore revocato ad impugnare la delibera di revoca ritenuta invalida, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 1 marzo 1973, n. 562; Cass., 2 agosto 1977, n. 3422; Cass., 18 giugno 2005, n. 13169).

Pur dovendosi ritenere che, in via generale, l'amministratore revocato conservi la legittimazione ad impugnare la delibera di revoca che ritenga essere invalida, va, tuttavia, precisato che, in presenza di un organo gestorio collegiale, una tale legittimazione compete al consiglio di amministrazione e non al singolo amministratore.

Ed infatti - come sopra accennato - la legittimazione dell'amministratore all'impugnazione della delibera di revoca invalida è espressione del potere e dovere dell'organo gestorio di assicurare la legalità dell'attività sociale. Senonché - come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, anche in una pronuncia risalente resa in fattispecie analoga a quella all'attenzione - il potere di impugnare le deliberazioni assembleari che non siano state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, riconosciuto agli amministratori delle società per azioni dall'art. 2377, II co., c.c., spetta al consiglio di amministrazione e non agli amministratori individualmente considerati (in tal senso, *ex plurimis*, Cass., Sez. I, 12 gennaio 2010, n. 259; Cass., 24 aprile 1963, n. 1084). In particolare, la sentenza n. 259 del 2010 ha statuito che, nell'ipotesi in cui la deliberazione consiliare di convocazione dell'assemblea di una società di capitali sia stata assunta all'esito di una riunione, alla quale un suo componente non sia stato convocato, il medesimo può impugnare la deliberazione consiliare per la mancata convocazione nei suoi confronti, ma, in mancanza di tale



impugnazione, la deliberazione assunta dall'assemblea in seguito convocata non può essere impugnata dall'amministratore che deduca il vizio di convocazione, in quanto egli è privo di legittimazione attiva al riguardo, posto che il potere di impugnare le deliberazioni assembleari che non siano state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, riconosciuto agli amministratori della società per azioni dall'art. 2377, secondo comma, cod. civ., spetta al consiglio di amministrazione e non agli amministratori individualmente considerati, salvo che il consigliere di amministrazione sia stato immediatamente leso in un suo diritto dalla deliberazione stessa.

Ciò posto, nel caso di specie, i componenti del consiglio di amministrazione hanno introdotto separati giudizi volti all'impugnazione della medesima deliberazione. Infatti, i consiglieri Vincenzo Eugenio

Fabio e Carlo hanno instaurato il giudizio iscritto al n. 18529/2018 r.g.; il Sig. Antonio quello iscritto al n. 20431/2008 r.g.

Tuttavia, se il potere in argomento è riconosciuto all'organo nel suo complesso, rimane irrilevante la circostanza che *tutti* i componenti del consiglio abbiano, introducendo separati giudizi, impugnato la medesima deliberazione perché, così agendo, essi non hanno agito quale organo della società, manifestando l'intenzione di agire non già complessivamente (*recte*: collegialmente), ma individualmente. Né rileva la circostanza che ciascun componente dell'organo dovrebbe dirsi libero di scegliere un proprio difensore di fiducia (circostanza questa che, già di per sé, manifesta che gli amministratori hanno agito individualmente), perché anche la nomina del difensore non è rimessa ad una scelta individuale del singolo amministratore, ma ad una decisione collettiva dell'organo.

Né rileva, ancora, sotto altro profilo, che i due giudizi siano stati successivamente riuniti: la riunione dei procedimenti, infatti, consente la trattazione congiunta delle domande che restano comunque autonome e distinte, non "unificandosi" al fine di modificare i presupposti processuali (e quindi la legittimazione) in capo ciascun attore.

Ne', come correttamente evidenziato da parte convenuta, può giovare alla ammissibilità della domanda la configurabilità di un diverso interesse individuale degli amministratori rispetto alla rimozione della delibera impugnata, per la parte relativa alla loro revoca. E una simile conclusione si spiega su due ordini di ragioni: che



la revoca non è stata oggetto di delibera, ma l'effetto automatico della previsione della legge (art. 2393, comma quinto, c.c.); che la stessa giurisprudenza di legittimità (e la stessa giurisprudenza costante di questa Sezione specializzata) ha espressamente escluso qualsiasi rilevanza dell'interesse individuale dell'amministratore revocato (e quindi legittimazione) allorché, come nel caso di specie, abbia fatto valere unicamente vizi procedurali della delibera, senza così far valere «una lesione della propria individuale posizione giuridica soggettiva», con conseguente carenza di interesse all'impugnazione.

D'altra parte, come già evidenziato dal Collegio di questo Tribunale - in sede di decisione del reclamo proposto avverso l'ordinanza con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia della deliberazione dell'11 dicembre 2017 - nel caso di specie, non sia neppure ravvisabile un interesse individuale all'impugnativa della deliberazione, atteso che i vizi dedotti riguardano profili strettamente formali.

L'impugnazione delle deliberazioni assunte dall'assemblea della Capital s.p.a. andava, dunque, proposta collegialmente e contestualmente da tutti i componenti dell'organo gestorio della società.

Segue dalle precedenti considerazioni che i Sig.ri Vincenzo Eugenio Fabio Carlo da una parte, e Antonio dall'altra, non sono legittimati ad impugnare la deliberazione assunta dalla Capital s.p.a. in data 11 dicembre 2017.

4. Il difetto di legittimazione attiva della s.r.l.

Può ora passarsi all'esame della posizione della s.r.l.

Va premesso che, con decreto del 1 dicembre 2016, la Procura della Repubblica di Roma disponeva il sequestro della partecipazione posseduta da s.p.a. in Capital s.p.a. ed il sequestro dell'azienda della Capital s.p.a. e nominava la dott.ssa Marina Di Ciommo amministratrice delle azioni e dell'azienda. Va ulteriormente premesso che, proprio in detta qualità, la dott.ssa Marina Di Ciommo ha dapprima convocato (si prescinde dall'esame se correttamente o meno) e poi partecipato all'assemblea della Capital s.p.a.

Secondo giurisprudenza, il sequestro preventivo penale, ex, art. 321 c.p.p., di quote o azioni di una società di capitali, in difetto di contraria indicazione contenuta nel provvedimento che lo dispone, priva i soci dei diritti relativi alle quote o azioni sequestrate, sicché il



diritto di intervento e di voto nelle assemblee, anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori, spetta al custode designato in sede penale: ponendosi quello ora indicato come un effetto naturale della misura cautelare in questione, in rapporto alla sua funzione tipica di evitare che la "libera disponibilità" di una cosa pertinente al reato - e, dunque, nel caso delle azioni o quote sociali, l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad esse inerenti, tra cui, anzitutto, i cosiddetti diritti amministrativi (o corporativi) del socio - possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato medesimo, oppure agevolare la commissione di altri reati. L'attribuzione al custode del diritto di voto implica che soltanto a costui sia altresì riservata la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari al fine di ottenerne l'annullamento ai sensi dell'art. 2377 c.c., stante la strumentalità del diritto di impugnazione rispetto a quello di voto, quale esplicazione del medesimo inscindibile potere che si esprime nel concorrere alla formazione della volontà assembleare e nel reagire alle eventuali manifestazioni illegittime di detta volontà (Cass., 11 novembre 2005, n. 21858).

D'altra parte, tale indirizzo è confermato dall'attuale art. 2352 c.c. a mente del quale, nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode e che i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel medesimo articolo spettano, sempre nel caso di sequestro, al custode. A ciò non resta che aggiungere che il diritto di impugnare le deliberazioni che si assumono invalide costituisce certamente un diritto amministrativo connesso alle azioni e che l'attribuzione, in via esclusiva, del diritto di impugnare al custode si spiega in relazione alla circostanza che, ad opinare diversamente, si aprirebbe la strada ad una sorta di «dialettica» tra custode e socio e, dunque, alla possibilità di una impugnazione in contrasto con il voto espresso, per quelle medesime azioni, in sede di assemblea (ad es., il custode potrebbe votare a favore di una data deliberazione ed il socio procedere ad impugnare quella medesima deliberazione).

5. Il difetto di legittimazione attiva del Sig. Felice

Parimenti non legittimato appare il Sig. Felice titolare di un numero di azioni pari al 20% del capitale sociale della Capital s.p.a. Come correttamente evidenziato da parte convenuta, infatti, egli ha acquistato le azioni dal socio OPM coop. in data 1 marzo 2018 (e, dunque, successivamente alla deliberazione assembleare in



questione), ma non ha, alla data di notificazione dell'atto di citazione, operato l'iscrizione del trasferimento nel libro soci, adempimento questo al quale l'esercizio dei diritti sociali è subordinato (art. 2355 primo comma c.c.).

Come è noto, infatti, da un lato, la legittimazione all'impugnativa della delibera deve sussistere al momento della domanda (art. 2378, comma 2, c.c.), dall'altro, il socio può «esercitare i diritti inerenti lo status di socio solo dal momento dell'iscrizione» nel libro soci (Cass. 16 maggio 2014, n. 10826; Cass., 5 settembre 1995, n. 9314 secondo la quale, in tema di azioni di società, le formalità previste dalla prima parte dell'art. 2022 c.c. (c.d. *trasfert*), per cui il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e sul registro dell'emittente, sono necessarie soltanto per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali; App. Milano 24.9.2008, secondo il quale è carente di legittimazione a proporre domande nei confronti di società nella qualità di socio colui il quale, benché abbia acquistato la proprietà del titolo *inter partes* per effetto del consenso, non abbia invece ottenuto l'iscrizione nel libro dei soci; Trib. Napoli, 17 marzi 2009).

Sul punto, giova anche osservare che l'onere di provare la legittimazione all'azione (antecedente all'instaurazione del giudizio) incombe al socio, e la prova carente non può essere integrata ordinando alla società convenuta l'esibizione del libro soci (Trib. Milano, 5 maggio 1980).

Nel caso di specie, è la stessa allegazione contenuta nell'atto di citazione del Sig. che esclude l'esistenza, alla data della notificazione dell'atto di citazione, della iscrizione nel libro soci, posto che questa è stata richiesta solo in data 30 marzo 2018 (richiesta che, peraltro, non ha dato luogo alla iscrizione del nominativo nel libro soci in quanto irregolare).

Secondo parte attrice, tali principi non si potrebbero applicare al caso di specie, in quanto la cessione azionaria sarebbe intervenuta per mezzo girata azionaria del titolo cartaceo.

Il rilievo non è fondato.

Infatti, risulta documentalmente che l'acquisto della partecipazione sociale da parte del sig. Guido Felice non è avvenuto con girata bensì mediante *transfert*, e in tale modalità il ha richiesto (successivamente alla proposizione dell'azione)



l'iscrizione nel libro soci, fornendo copia autentica dell'atto notarile di trasferimento.

6. La domanda di risarcimento del danno.

Gli amministratori della Capital s.p.a., decaduti per effetto della deliberazione di autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti, hanno chiesto la condanna della società convenuta al risarcimento del danno subito per effetto della revoca senza giusta causa.

Va precisato che, con riferimento a tale domanda, i Sig.ri Vincenzo Eugenio Fabio Carlo ed Antonio sono legittimati, non derivando il risarcimento del danno dalla illegittimità della deliberazione con cui essi sono stati revocati, ma soltanto dalla assenza di una giusta causa di revoca.

Tuttavia, la domanda non è, nel merito, fondata.

Come è noto, ai sensi del terzo comma dell'art. 2383 c.c., gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Tuttavia, nel caso di specie, è pacifico che gli amministratori non siano stati revocati dall'assemblea, costituendo la loro «revoca» un effetto - legale ed automatico - della deliberazione dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393, quinto comma, c.c. a mente del quale la deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale.

Secondo quanto evidenziato in dottrina, si tratta di una decadenza comminata dalla legge cui è attribuito il valore legale della revoca che riposa sulla presunzione «assoluta» (in questo senso, la dottrina maggioritaria) che il voto sull'azione di responsabilità prestato da una frazione non trascurabile del capitale sociale implichi o sottintenda la lesione del vincolo fiduciario che lega i gestori ai soci (o ai gruppi di soci).

La circostanza che l'assunzione di una simile delibera integri una presunzione assoluta di lesione del vincolo fiduciario importa, conseguentemente e di necessità, che sussista sempre una giusta causa che non dà luogo (almeno in via autonoma) ad alcun risarcimento del danno in favore dell'amministratore revocato (*recte*: decaduto). In altre parole, come correttamente evidenziato da parte convenuta, in ragione della natura automatica e legale della revoca conseguente alla



deliberazione di azione di responsabilità adottata, non è possibile configurare, nel caso di specie, alcuna ipotesi di "revoca senza giusta causa" degli amministratori: la natura legale dell'effetto lo esclude per definizione.

A ciò non resta che aggiungere che eventuali pretese risarcitorie potranno essere avanzate dagli attori non già con riferimento alla revoca (automatica), bensì all'esito del giudizio di responsabilità quale conseguenza dell'esercizio di un'azione la cui eventuale infondatezza potrebbe esser giudicata alla stregua di fonte di effetti pregiudizievoli.

Comunque, a prescindere dalla natura della revoca degli amministratori nelle due ipotesi normativamente previste, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, sussista la giusta causa di cui all'art. 2383 c.c.

In particolare, come visto, l'art. 2383 c.c. prevede che gli amministratori siano revocabili dall'assemblea in ogni tempo, senza necessità della giusta causa, che non costituisce un elemento costitutivo della validità, né dell'efficacia della deliberazione di revoca trattandosi di un potere di recesso *ex lege* (Trib. Roma, 7 marzo 2001) e la cui assenza dà diritto soltanto al risarcimento del danno in favore degli amministratori revocati. Ciò posto, la giusta causa può essere sia soggettiva che oggettiva, purché si tratti di circostanze o fatti sopravvenuti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto; nel secondo caso, essa consiste in situazioni estranee alla persona dell'amministratore, quindi non integranti un suo inadempimento e sempre che ricorra un *quid pluris*, cioè l'esistenza di situazioni tali da elidere il citato affidamento; ne consegue che le mere ragioni di convenienza economica addotte dalla società, con il richiamo alle perdite subite ed al fine di giustificare la modificazione dell'organo amministrativo da collegiale a monocratico invocando un risparmio di spesa, non integrano la nozione di giusta causa, discendone così il diritto al risarcimento del danno *ex art.* 2383, comma 3 (Cass., 12 settembre 2008, n. 23557).

La giusta causa può derivare anche da fatti non integranti inadempimento, ma richiede pur sempre un *quid pluris* rispetto al mero dissenso (alla radice di ogni recesso *ad nutum*), ossia esige situazioni sopravvenute (provocate o meno dall'amministratore stesso) che minino il *pactum fiduciae*, elidendo l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e le capacità dell'organo di gestione, in modo tale da poter



fondatamente ritenere che siano venuti meno, in capo allo stesso, quei requisiti di avvedutezza, capacità e diligenza di tipo professionale che dovrebbero sempre contraddistinguere l'amministratore di una società di capitali (Cass., 23 marzo 2017, n. 7475; Cass., 7 agosto 2004, n. 15322; Cass., 5 agosto 2005, n. 16526).

Anche recentemente è stato affermato che la nozione di questa è distinta sia dal mero "inadempimento", sia dalle "gravi irregolarità": essa riguarda circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o no dall'amministratore stesso, che pregiudicano l'affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità, cioè compromettano il rapporto fiduciario tra le parti. L'ampiezza dei poteri attribuiti all'organo amministrativo (gli amministratori, in sostanza, sono la società) presuppone un'alta intensità di fiducia, onde giocoforza è più ampio lo spazio aperto ai fatti idonei a scuoterla, e, conseguentemente, alla giustificatezza (Cass., 26 gennaio 2018, n. 2037).

Ciò posto, come evidenziato nei precedenti paragrafi, la deliberazione assunta dalla assemblea della Capital s.p.a. in data 11 dicembre 2017 con la quale non veniva approvato il bilancio relativo all'esercizio 2016 è divenuta intangibile, in quanto tutti i soggetti che avevano promossi i due giudizi di impugnazione sono risultati a ciò non legittimati.

Ebbene, ritiene il Tribunale che la mancata approvazione del bilancio predisposto dagli amministratori costituisca, alla luce dei principi giuridici sopra esposti, una giusta causa di revoca degli amministratori. Infatti, appare del tutto evidente come la mancata approvazione del bilancio pregiudichi l'affidamento dei soci nelle attitudini e capacità dei propri amministratori, così compromettendo il rapporto fiduciario tra le parti.

Alla luce di tali considerazioni, anche tale domanda deve essere rigettata.

7. Conclusioni.

Tutte le domande proposte dagli attori devono essere, dunque, rigettate.

I Sig.ri Vincenzo Eugenio Fabio Carlo
Guido Felice Antonio e la s.r.l.,
rimasti soccombenti, devono essere condannati, in solido tra loro, alla
refusione, in favore della Capital s.p.a., delle spese legali
relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in



dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- 1) *rigetta tutte le domande proposte dai Sig.ri Vincenzo Eugenio Fabio Carlo Guido Felice Antonio e dalla s.r.l.;*
- 2) *condanna i Sig.ri Vincenzo Eugenio Fabio Carlo Guido Felice Antonio e la s.r.l., in solido tra loro, alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese legali del presente giudizio che liquida in €. 18.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.*

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 15 dicembre 2020.

Il Presidente
(dott. Giuseppe Di Salvo)

Il Giudice est.
(dott. Guido Romano)

